



Bari 8 novembre 2013
Prot.: RE/Ter/3/1785

Vicepresidente della Regione Puglia
Assessore alla Qualità del Territorio
Prof.ssa Angela Barbanente
Via Gentile, 52 - 70126 Bari

Invio tramite PEC a : assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

Dirigente del Servizio Assetto del Territorio
Regione Puglia
Ing. Francesca Pace
Via Gentile, 52 - 70126 Bari

Invio tramite PEC a : servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Certificazione energetica degli edifici. Competenze del geologo.

Gent.ma Prof.ssa Barbanente,

Gent.ma Ing. Pace,

da poco si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia che intende riprendere il dialogo con le Istituzioni, arricchendolo anche di nuovi stimoli nell'ambito di un generale spirito di collaborazione.

Pur non tralasciando altre attività già intraprese con l'Amministrazione regionale (ultime tra queste in tema di PPTR e Protezione Civile), un terreno per noi importante sul quale sperimentare modalità di costruzione di intese è quello inerente la certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici.

Siamo a conoscenza del fatto che altre categorie professionali hanno percorso la strada dei ricorsi per ottenere un coinvolgimento attivo nelle attività conseguenti alla L.R. 13/08, tuttavia il nostro approccio intende evitare, sinché è possibile, i contenziosi in special modo con una Amministrazione aperta al dialogo quale riteniamo essere quella pugliese.

Diversi sono gli aspetti che coinvolgono il geologo, in maniera sia propedeutica che integrata con le altre professionalità, nel definire le migliori strategie di sostenibilità ambientale da adottare nella realizzazione di manufatti. Di conseguenza, la professionalità del geologo è pienamente in grado di assolvere al ruolo di certificatore dell'efficacia di tali scelte. Di più, appare evidente che una certificazione di sostenibilità non possa assumere carattere di validità se manca della valutazione della sostenibilità geologica s.l. dell'intervento, con particolare riferimento ai suoi impatti, siano essi positivi o negativi, sulle matrici suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee e, non ultimi, quelli sul patrimonio geologico.

Per richiamare solo alcuni tra gli aspetti citati si pensi allo sfruttamento del sottosuolo e delle acque sotterranee per lo scambio termico (geotermia a bassa entalpia), alla certificazione e all'utilizzo di geomateriali sostenibili e provenienti da filiera corta (es. concii calcarei e calcarenitici - anche con funzione strutturale -, argille locali per la produzione di tegole da utilizzare nei centri storici, ecc.), all'inserimento geomorfologico dei manufatti rispetto alle forme del territorio ed alle sue peculiarità e problematiche geoambientali (primo fra tutti il rischio geologico s.l. – incluso quello relativo alla presenza di Radon -, sismico, geomorfologico, ecc.), alla gestione delle acque meteoriche e degli impianti di trattamento e riutilizzo dei reflui, alla individuazione di fonti alternative all'approvvigionamento da falda ed alle valutazioni sulla sostenibilità dei prelievi, all'utilizzo di prospezioni geognostiche nella ricerca e individuazione di insediamenti ipogei e per la valutazione del rischio archeologico, ecc.

I Geologi quindi assumono per competenza il ruolo di parte interessata e attiva nella attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei certificatori di sostenibilità degli iscritti agli albi professionali e, in generale, nei processi di certificazione di sostenibilità degli edifici.

La Regione ha mostrato di voler essere inclusiva in tal senso, avviando interlocuzioni con gli Ordini degli Ingegneri; degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; con i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati; con gli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia; con i Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; con i Collegi dei Periti Industriali; con i Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; appare quindi quanto mai opportuno ed urgente strutturare il dialogo con il nostro Ordine. Il ruolo del geologo quale progettista, autonomo per alcune fattispecie di opere¹ o facente parte di un gruppo integrato di professionalità specialistiche, è chiaramente individuato da tutto il quadro normativo, art. 41 del D.P.R. n. 328/2001 in primis. Recentemente, inoltre, la normativa nazionale ha anche sancito la possibilità per i geologi di redigere certificazioni energetiche². Appare quindi del tutto evidente come in un ambito multidisciplinare, quale è quello della sostenibilità ambientale, il geologo debba assumere un ruolo paritario e non accessorio rispetto ad altre professionalità visto che, spesso, è portatore di conoscenze e tecnologie con prerogative di esclusività.

¹ Progetti per il riutilizzo terre e rocce da scavo, rilevati, muri in terra, terrazzamenti, colmate, scavi, sistemazione di corsi d'acqua, versanti in frana, percorsi di penetrazione in aree potenzialmente vulnerabili/sensibili dal punto di vista geologico - sentieri e tratturi panoramici, piste forestali, aree tagliafuoco, ecc. - progettazione di discariche per lo stoccaggio dei rifiuti RSU, dei rifiuti speciali e pericolosi, di aree per il riciclo degli inerti; progettazione di pozzi di acqua potabile, irrigua e industriale, di acqua minerale e termale, pozzi e scambiatori geotermici, progettazione di bacini di raccolta, briglie e piccoli sbarramenti di ritenuta idraulica atti all'approvvigionamento in particolare irriguo; progettazione di cave e relativi piani di coltivazione, ripristino e recupero; ecc.)


² Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno è stato pubblicato il DPR 16 aprile 2013 n. 75 recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192". Il Decreto sancisce che anche il geologo in possesso della laurea specialistica o di quella triennale rientra tra i professionisti che possono svolgere l'attività di certificazione energetica degli edifici, previo conseguimento di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione di durata non inferiore alle 64 ore.

Il recupero del coinvolgimento dei geologi, sinora mancato, nella definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei certificatori di sostenibilità degli iscritti agli albi professionali offre un'importante occasione: quella di avviare, in raccordo con le Istituzioni, un percorso di accompagnamento dei tecnici di differente estrazione che consenta di passare dal concetto della fattibilità di un'opera a quello dell'opportunità della stessa, intesa come valutazione, su base imprescindibilmente multidisciplinare, dei benefici e dei costi, in particolare ambientali e sociali, che essa comporta.

Sono quindi a chiedere due primi, fondamentali segnali di reale apertura nei confronti dell'Ordine che rappresento:

- ricomprendere i Geologi tra gli Ordini e Collegi professionali di cui all'art. 1 dell'allegato A alla DGR 2751/2012³, consentendo al nostro Ordine di valutare i curricula degli iscritti ed eventualmente organizzare nuovi corsi, colmando il ritardo che il mancato coinvolgimento ha generato, prevedendo che allo stato siano riconosciuti quali Soggetti Certificatori tutti i professionisti iscritti all'Ordine dei Geologi;
- l'istituzione di un Tavolo di Confronto Permanente, per collaborare su tematiche fondamentali ed individuare misure concrete per il coinvolgimento e la messa a disposizione delle professionalità che l'Ordine può esprimere.

Fiducioso in un rapido ed efficace accoglimento delle nostre proposte e modalità di dialogo porgo, a nome dell'intero Consiglio dell'Ordine, un cordiale saluto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Valletta


³ Anche in ragione dell'attuale regime di proroga della fase transitoria dell'attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della LR 13/2008 (DGR 16 luglio 2013, n. 1324).